

Quorum, quarum,



Uno dei capisaldi che fin qui hanno difeso la pianificazione delle sedi farmaceutiche sul territorio è stato il quorum demografico che pone un rapporto tra la popolazione residente in un Comune e il numero delle sedi farma-

ceutiche pianificate sul suo territorio: una sede farmaceutica ogni 5.000 abitanti nei Comuni con popolazione non superiore ai 12.500 abitanti e una sede farmaceutica ogni 4.000 abitanti negli altri Comuni (articolo 1, Legge n. 475/1968 come

novellato dall'articolo 1, Legge n. 362/1991). Tale criterio viene messo in discussione ogni qualvolta si parli di una riforma del sistema farmacia: il che accade puntualmente in ogni legislatura del Parlamento nazionale (e viene rimandato alla successiva).

quorum

Il rapporto tra la popolazione residente in un Comune e il numero delle sedi farmaceutiche pianificate sul suo territorio è messo in discussione ogni qualvolta si parli di una riforma del sistema

A CURA DELLO STUDIO DELL'AVVOCATO B. R. NICOLOSO
FIRENZE - ROMA

Quando non si pensa di porre la questione tra le materie di competenza concorrente tra lo Stato e le Regioni a norma dell'articolo 117 della Costituzione, con una conseguente frammentazione della sua stessa applicazione differenziata se si optasse per la competenza regionale: il che va ben al di là di una iattura incidendo sull'*an* e il *quid* della pianificazione e non già sul *quomodo* e sul *quando* della sua applicazione, in evidente contrasto con i principi di uniformità d'interesse generale.

LACCI E LACCIOLI DEL CRITERIO DEMOGRAFICO

In questo contesto si pone la giurisprudenza più recente che ha postulato non solo un ampliamento dei "lacci e laccioli" che si pongono alla deroga del criterio demografico di cui all'articolo 1 della Legge n. 475/1968 (come novellato dall'articolo 1 della Legge n. 362/1991) attraverso il criterio topografico di cui all'articolo 104 del T.U. n. 1265/1934 (come novellato dall'articolo 2 della Legge n. 362/1991) in relazione ai quali è stata posta "d'ufficio" la questione di illegittimità costituzionale (Tar Friuli Venezia Giulia, Ordinanza 5 luglio 2006, n. 25; vedi *Punto Effe* del 7 febbraio 2008), ma respinta dal Giu-

dice delle Leggi (Corte Costituzionale, 28 marzo 2008, n. 76).

Talora viene invece messo in discussione lo stesso *quorum* demografico già indicato come "tendenziale" (Consiglio di Stato, Sezione IV, 13 gennaio 2006, n. 68; vedi *Punto Effe* del 23 febbraio 2006).

Significativa appare al riguardo la decisione del Tar Umbria, 13 luglio 2007, n. 555, che ha fissato la massima secondo la quale: «*Ai fini della applicazione del criterio demografico di cui all'articolo 1 della Legge n. 475/1968 per l'istituzione di una nuova sede farmaceutica fanno testo i dati dell'Istat (e solo essi), mentre il rapporto tra la popolazione e il numero delle farmacie è vincolato giacché il sistema a numero chiuso costituisce già una rilevante e singolare eccezione alla regola generale della libertà di mercato, e rappresenta una situazione di monopolio che potrebbe portare a revisioni normative di cui non ci si deve occupare in sede giurisdizionale, ma che ben può qui indurre a criteri interpretativi e applicativi orientati all'incremento piuttosto che alla limitazione del numero delle sedi farmaceutiche*».

E l'ha poi sviluppata, precisando che: «*Si potrebbe anche aggiungere*

che i parametri demografici tuttora applicabili sono stati concepiti in tempi ormai relativamente remoti (già il T.U. del 1934 prevedeva di norma una farmacia ogni cinquemila abitanti, tuttavia con possibilità di soprannumeri assai più ampie delle attuali) e comunque anteriori alla istituzione del Servizio sanitario nazionale (1978)».

«*Ed è noto che quest'ultimo evento introducendo l'assistenza farmaceutica generalizzata a totale carico del servizio pubblico, ha prodotto una vera e propria "esplosione" nel consumo dei farmaci*».

NEL LABIRINTO DELLA TERRITORIALIZZAZIONE

«*Tendenza ulteriormente favorita dai progressi della medicina e dall'invecchiamento della popolazione (si pensi alla larga diffusione che hanno assunto i trattamenti farmacologici preventivi di lunga durata, soprattutto presso le fasce di età più elevata). Tutto ciò comporta che, rimasto costante nei decenni il rapporto fra farmacie e popolazione, il volume di attività di ogni singola farmacia è ora di gran lunga superiore a quello ritenuto "normale" quando è stata scritta ad esempio la Legge n. 475/1968. Queste circostanze, che sono sotto gli occhi di tutti, potrebbero forse portare a revisioni normative di cui non ci deve qui occupare, ma ben possono indurre i criteri interpretativi ed applicativi orientati all'incremento (piuttosto che alla limitazione) del numero degli esercizi comunque privilegiati da un sistema sostanzialmente monopolistico*».

Nel labirinto della territorializzazione del sistema farmacia rimane allora l'alea d'incontrare il Minotauro, senza più possedere il filo d'Arianna.